

TASI 2016

Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, il versamento della prima rata della Tasi è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta

Alla data di redazione della presente informativa sono state approvate le aliquote per il 2016 da utilizzare a conguaglio su tutto l'anno da effettuarsi in sede di saldo

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 11/04/2016

- a) ALIQUOTA **3,30 per mille** (tre virgola trenta per mille) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) ALIQUOTA **1,00 per mille** (uno virgola zero zero per mille), da applicare a tutti i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione, a partire dal 01/07/2015, a imprese per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (in quest'ultimo caso solo a partire dalla data di locazione), con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2016, con esclusione dei fabbricati accatastati nella categoria catastale D/5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano nella casistica di cui al precedente punto;
- c) ALIQUOTA **1,70 per mille** (uno virgola settanta per mille), da applicare a tutti i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, con esclusione dei fabbricati accatastati nella categoria catastale D5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano in una delle casistiche di cui ai punti precedenti;
- d) ALIQUOTA **0,00 per mille** (zero virgola zero zero per mille), quindi azzeramento dell'aliquota, da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o indicati nelle aliquote precedenti.



Ricordarsi che ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento IUC, in caso di occupazione dell'immobile da parte di soggetto diverso dal possessore/titolare del diritto reale (*proprietario, usufruttuario ecc.*),

-l'occupante versa il 10% della Tasi complessivamente dovuta

-il possessore/titolare del diritto reale versa il 90% della Tasi complessivamente dovuta

Aggiornato al 02/05/2016



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non rappresentano una fonte ufficiale, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone e pubblicate ai sensi di legge

TASI 2016 – esentate le abitazioni principali

estratto parziale articolo 13 D.L. 201/2011, definizione abitazione principale ai fini IMU valida anche per la TASI

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”

vedi anche le assimilazioni regolamentari

Come si calcola la TASI?

La TASI viene calcolata con lo stesso procedimento previsto per l'IMU, tenendo conto di

- *rendita catastale*
 - *quota di possesso*
 - *periodo di possesso*
 - *aliquote applicabili*
- + *eventuale ripartizione tra possessore ed occupante*

La base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 1, comma 675, Legge 147/2013)

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nel quale sussiste il possesso o l'occupazione, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

CATEGORIE CATASTALI	DESCRIZIONE	BASE IMPONIBILE TASI si citano le casistiche più frequenti
Gruppo catastale A (escluso A/10)	Abitazioni	(Rendita catastale + 5%) x 160
C/2 – C/6 – C/7	Depositi – Box – Tettoie	(Rendita catastale + 5%) x 160
A/10	Uffici e studi privati	(Rendita catastale + 5%) x 80
C/1	Negozi e botteghe	(Rendita catastale + 5%) x 55
C/3 – C/4 – C/5	Laboratori – Fabbricati per esercizi sportivi	(Rendita catastale + 5%) x 140
Gruppo catastale D (escluso D/5)	Opifici – Alberghi – Teatri – Cinematografi – Case di cura – Fabbricati per esercizi sportivi	(Rendita catastale + 5%) x 65
D/5	Istituti di credito, cambio e assicurazione	(Rendita catastale + 5%) x 80

Versamento TASI

La TASI è dovuta in autoliquidazione, il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 alle seguenti scadenze:

16/06/2016 – acconto pari alla metà del dovuto per il 2016 calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per il 2015

16/12/2016 – saldo 2016 a conguaglio dell'imposta dovuta su tutto il 2016 in base alle aliquote e detrazioni stabilite per il 2016

Aggiornato al 02/05/2016



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non rappresentano una fonte ufficiale, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone e pubblicate ai sensi di legge

oppure

16/06/2016 unica soluzione pari all'importo dovuto per tutto il 2016 sulla base delle aliquote 2016

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a) del regolamento IUC, con riferimento ai possessori, ciascun possessore effettua il versamento del tributo Tasi in ragione della propria percentuale di possesso ferma restando ai sensi di legge la solidarietà passiva tra possessori

Il modello F24 non ha costi e consente la compensazione con eventuali crediti/debiti relativi a tributi erariali

Codici tributo da utilizzare per il versamento 2016 (non si citano quelli riferiti ad aliquote/fattispecie con aliquota 0,00 per mille), tratti da risoluzione Agenzia entrate n. 46/E del 24/04/2014:



“**3961**” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.”

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta

Codice ente/codice comune (per versamenti in favore del Comune di Lissone): **E617**

Il versamento deve essere arrotondato all'euro con il seguente criterio: **fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso**, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'importo complessivamente dovuto, **su base annua**, per tutti gli immobili posseduti o detenuti, sia inferiore o uguale ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento. L'importo di euro 12,00 non costituisce in alcun caso franchigia.

Dove si trova il modello F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal calcolatore TASI presente sul sito del Comune di Lissone (in questo caso previo inserimento dei dati necessari per il calcolo)

Come si paga con il modello F24

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

Aggiornato al 02/05/2016



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non rappresentano una fonte ufficiale, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone e pubblicate ai sensi di legge

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di sé stesso o con assegni circolari o vaglia postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Con circolare n. 27 del 19/09/2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle **modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.**

Aggiornato al 02/05/2016



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non rappresentano una fonte ufficiale, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone e pubblicate ai sensi di legge